

Assenze per malattia: chiarimento Aran

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una Pubblica amministrazione ha chiesto all'ARAN se un dipendente assente per malattia, al suo rientro, dovesse ripetere l'intero periodo di prova.

L'ARAN ha preliminarmente osservato che i vari CCNL dispongono la durata del periodo di prova, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

In linea con tali previsioni il periodo di prova deve intendersi sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dai CCNL. Lo stesso periodo di prova riprende al rientro del lavoratore.

Diversa è l'ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è consentito concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta.

Sotto tale profilo appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest'ultimo, infatti, non è stato proprio svolto.